

della L. reg. sic. 8 maggio 2001 n. 7 (in esecuzione della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2000) e poi dall'art. 20, comma 7, lett. d), della L. reg. sic. 22 dicembre 2005 n. 19 - l'art. 1 dell'Allegato "A" al calendario venatorio impugnato ("*Luoghi di caccia*") autorizza il singolo cacciatore all'esercizio dell'attività venatoria nei confronti della selvaggina migratoria in n. 4 ambiti territoriali di caccia, a sua scelta, previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC (CIFRA VERAMENTE IRRISORIA ED ACCESSIBILE A TUTTI!).

La previsione di siffatta **ESPONENZIALE MOBILITA'** dei cacciatori (si consideri che il numero totale dei tesserini venatori rilasciato per quest'anno è di circa 50.000!!) sul territorio regionale, **proprio in relazione alla fauna migratoria che dovrebbe essere destinataria di maggiori e più efficaci vincoli di tutela**, si pone in stridente, insanabile ed inaccettabile contrasto:

-con i principi fondamentali della legge quadro che impongono sia la realizzazione di un sempre più saldo legame del cacciatore al territorio, sia anche il coinvolgimento del cacciatore nella gestione del patrimonio faunistico-ambientale, attraverso la predisposizione di forme di programmazione della mobilità (tant'è che l'art. 14 della legge n. 157 si intitola "*Gestione programmata della caccia*" e non a caso ha previsto, al comma 5, l'accesso a richiesta in un solo ambito territoriale di caccia,